

(N. 986)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGANI Maurizio e SCLAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1984

#### Norme sul servizio militare di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni legislative che regolano il servizio militare di leva in Italia, dopo anni di applicazione e di esperienza, hanno evidenziato alcuni inconvenienti da eliminare, nel mentre vecchie e nuove istanze istituzionali spingono ad innovazioni, rese necessarie anche dall'aspettativa di una larga fascia di giovani e delle loro famiglie.

Si tratta in sintesi di migliorare le disposizioni di base tenendo presenti le necessità dell'Amministrazione e le istanze sociali dei giovani, nel pieno convincimento che le esigenze della difesa nazionale sono anch'esse e prioritariamente sociali perchè riguardano interessi vitali della collettività nazionale.

Ogni volta quindi che i desideri anche legittimi dei giovani contrastino con il fine della efficienza delle Forze armate, riteniamo giusto che sia quest'ultimo a dover prevalere, quale necessità relativa alla generalità dei cittadini, in ciò venendo incontro agli stessi interessi dei giovani perchè senza una difesa efficiente non vi può essere libertà ed indipendenza del Paese e quindi dei singoli.

In conclusione, la nostra proposta di legge, predisposta anche con la collaborazione dell'Agenzia per i militari, oltre a portare all'attenzione del Parlamento alcuni aspetti peculiari della materia per una loro più larga considerazione, se non altro come linea di tendenza irrinunciabile, mira contemporaneamente a migliorare l'efficienza delle nostre Forze armate e a venire incontro alle attese dei giovani in modo equilibrato, tale cioè da non incidere negativamente sulla operatività del nostro strumento militare.

Consegue ad esempio che non può essere data eccessiva rilevanza a compiti diversi a scapito dell'addestramento militare vero e proprio. Le Forze armate devono essere considerate innanzitutto per quelle che sono: uno strumento militare che serve allo scopo di garantire la pace, tanto più valido quanto più è rispondente per scoraggiare l'aggressione. La nostra Costituzione al riguardo recita con inequivoca chiarezza che l'Italia rinuncia alla guerra come mezzo di aggressione, ma la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Del resto la brevità del servizio militare di leva rispetto alla durata media dello stesso in campo mondiale non consente di ridurre ulteriormente il tempo destinato all'addestramento, nè di spendere somme ed energie ingenti finalizzate per attività ausiliarie o marginali.

Peraltro la vita militare in sè stessa è già profondamente educativa perchè i giovani si trovano immessi in una comunità nella quale tutti hanno eguali diritti e doveri, dove l'egoistico interesse del singolo è subordinato all'interesse generale e dove ogni attività è rivolta ad uno scopo comune derivante da una idealità connaturata con l'uomo e sancita dalla Costituzione repubblicana.

Le obiettive deficienze tuttora esistenti nel campo pratico applicativo non infirmano i concetti espressi e anzi spingono, come è utile e necessario, ad eliminare le carenze nel quadro degli obiettivi generali.

Passando ora al commento degli articoli principali di questa proposta di legge apparirà chiaro l'intendimento di migliorare l'efficienza delle Forze armate, di ridurre gli inconvenienti e di rendere il servizio di leva quanto più possibile giusto, utile e positivo per i giovani.

L'articolo 1 mette in risalto il compito principale delle Forze armate, la difesa della Patria, pur senza dimenticare quello della difesa delle istituzioni e l'intervento in caso di pubbliche calamità.

Nell'articolo 2 viene unificata la durata della ferma di leva ponendo fine a una mancanza di equità ingiustificata.

Con gli articoli 3 e 4 viene costituita la ferma biennale e triennale, come misura volta a compensare lo squilibrio tra le necessità tecniche delle Forze armate imposte dalla sofisticazione e dall'elevato costo dei mezzi a fronte della brevità della ferma di leva, una delle più contenute del mondo. Basta pensare che gli eserciti moderni hanno o reclutamento volontario a lunga ferma o una larga percentuale (dal 30 al 40 per cento) di personale a lunga ferma inserito nei reparti.

Noi riteniamo che una percentuale limitata di giovani a ferma biennale e triennale

da contenere nel numero massimo di cui all'articolo 31 della presente proposta sia sufficiente a raggiungere un giusto compromesso tra le necessità tecniche e la decisione di mantenere un esercito di leva e non di mestiere.

È opportuno mettere ancora in risalto che la ferma biennale e triennale con reclutamento proveniente dal personale già in servizio militare di leva, di cui agli articoli 3 e 4, è da ritenersi più praticabile della ferma biennale e triennale proveniente direttamente dalla vita civile, visti i dati di esperienza negativa che si sono avuti recentemente seguendo solo questa ultima strada. In sostanza, proponiamo un sistema flessibile con due fonti di alimentazioni diversificate che si spera possano finalmente portare a soluzione uno dei problemi più seri delle Forze armate. Con l'articolo 32 infatti si prevede il reclutamento dei volontari anche direttamente dalla vita civile.

L'articolo 6 introduce il principio che chi, benchè idoneo, non è chiamato materialmente a prestare il servizio militare per esuberanza del contingente, deve egualmente svolgere un servizio sociale di egual durata prestando effettivo servizio di protezione civile. I lineamenti legislativi e organizzativi sono devoluti al competente Ministero.

Si tratta di una innovazione di principio di grande rilievo che ci auguriamo possa essere concretata rapidamente.

Nell'articolo 9 si limita il beneficio del ritardo a prestare il servizio di leva per motivi di studio al superamento di almeno tre esami universitari nell'anno precedente alla chiamata, con ciò spingendo i giovani allo studio ed evitando di favorire coloro che siano svogliati nell'adempimento dei doveri di studio e desiderosi solo di procrastinare il servizio.

Con gli articoli 11 e 12 si dettano norme atte ad eliminare inconvenienti verificatisi in passato e per agevolare giovani coniugati con prole, per le famiglie dei quali il servizio militare del capofamiglia costituirebbe una grave remora economica.

Con gli articoli 12 e 13 sono emanate norme per una maggiore trasparenza dei concorsi per ufficiali di complemento.

L'articolo 14 facilita il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro dopo il servizio militare.

Alla necessità di sottrarre le Forze armate a condizionamenti eccessivi per le esigenze non urgenti di protezione civile è ispirato l'articolo 15 che tende a preservare l'attività addestrativa militare delle Forze armate e nel contempo a non invadere il campo di azione delle altre organizzazioni e istituzioni pubbliche. In sostanza l'intervento militare è visto normale solo per il soccorso urgente lasciando ad altri, più competenti istituzionalmente e conseguentemente dotati, di svolgere il successivo lavoro di ripristino. Se così non fosse potrebbe aversi, tra l'altro, grande confusione di ruoli con grave deterioramento dell'identità delle Forze armate e della loro efficienza e, contemporaneamente, con espropriazione (o militarizzazione) di compiti e funzioni affidate istituzionalmente ad altri enti pubblici.

Con gli articoli da 16 a 20 sono emanate dettagliate norme attese da tempo per far sì che il servizio militare prestato non si risolva addirittura in uno svantaggio individuale nei confronti di coloro che non lo svolgono.

L'articolo 22, pur rinunciando a facili tentativi di aderire a proposte di sapore demagogico, tende anch'esso alla massima equità e giustizia nella concessione delle licenze ai militari di leva in modo da non svantaggiare coloro che prestano servizio lontani dalle famiglie.

Risponde a necessità di giustizia e di educazione democratica il prosieguo dell'articolo, che è volto ad evitare il permanere negli ospedali militari o di convalescenza di un numero eccessivo di giovani, abili al servizio militare, e che tendono ad esagerare malesseri anche insignificanti, con ciò privando di una più efficace assistenza sanitaria i colleghi ammalati.

L'articolo 23 è ispirato al desiderio di evitare che il servizio militare, di profonda motivazione etica di per se stesso, venga per motivi contingenti diminuito dalla pratica attuazione di compiti non confacenti a quelli istituzionali.

Pertanto i servizi non strettamente di carattere militare dovranno gradualmente essere affidati a personale civile. Le caratteristiche peculiari militari non consentono d'altra parte di affidare a civili in ogni circostanza servizi che possono incidere sull'operatività e sull'efficienza, nè si può prevedere l'impiego di civili durante esercitazioni fuori sede senza limiti di tempo ed esposti a tutte le condizioni meteorologiche. L'articolo tende quindi a pervenire ad un equo compromesso tra le due opposte esigenze.

Con l'articolo 24 si cerca una equilibrata soluzione dell'annoso problema della discriminazione per motivi ideologici e politici, che viene recisamente vietata e della necessità di disporre tempestivamente di opportune notizie, prima di assegnare i giovani inadattati a posti di grande responsabilità con possibili riflessi negativi nel campo del patrimonio dello Stato e della convivenza nell'ambito dei reparti.

Il problema dell'abito civile (articolo 25) fuori servizio delle Forze armate da tempo costituisce materia di ampia discussione e di critica. Si è cercato di tornare alla soluzione valida, ad esempio, in tutti i paesi dell'Est con una sufficiente flessibilità per i casi individuali e per periodi di licenze e permessi. Circa gli ufficiali e sottufficiali, anch'essi devono indossare l'uniforme perchè questa è sempre stata la caratteristica formale fondamentale di ogni entità militare nel mondo. Peraltro, dato il tema della presente proposta di legge, si preferisce inserire un provvedimento per ufficiali e sottufficiali nelle rispettive leggi di stato.

Con l'articolo 26 si tende a provocare l'iniziativa congiunta delle autorità militari e civili e della rappresentanza militare per la pratica attuazione di un importante indirizzo della legge sui principi della disciplina militare, sinora poco attuato.

Con gli articoli 27 e 28 si è inteso migliorare il trattamento economico dei giovani di leva e in particolare si prevede la concessione di più congrui sussidi alle famiglie di richiamati in peggiori condizioni economiche.

Oltre ai militari in ferma biennale e triennale di cui all'articolo 3 della presente pro-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posta legislativa, con l'articolo 32 si dà facoltà al Ministero della difesa di arruolare direttamente anche dalla vita civile volontari a ferma biennale e triennale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con precisi limiti massimi, che evitino la contemporanea presenza di un elevato numero di militari di lunga ferma e nel contempo migliorino la disponibilità presso i reparti di militari esperti e di specialisti capaci di impiegare i complessi mezzi di cui le tre Forze armate sono dotate.

Dall'articolo 33 al 35 si dettano norme attese a configurare la ferma volontaria biennale e triennale e disposizioni facilitative per il successivo reimpiego nel mondo del lavoro.

Con l'articolo 36 viene fissato il trattamento economico.

Con l'articolo 38, venuta a cessare la differenza della durata della leva tra le tre Forze armate, si dà mandato al Ministero della difesa di mettere ordine nei criteri per la scelta del personale da assegnare a ciascuna Forza armata cercando di rispettare i desideri dei giovani e la loro preparazione specifica, e suddividendo proporzionalmente tra le Forze armate gli idonei di qualità psico-fisiche emergenti o semplicemente buone.

Gli articoli 40 e 41 riguardano l'ordinato e progressivo passaggio della ferma di leva per la Marina militare da 18 a 12 mesi.

Con gli articoli 42 e 43 si tende a semplificare la normativa che regola la possibili-

tà di realizzare infrastrutture specificatamente destinate ai giovani di leva e si indica al Ministero della difesa la necessità di un piano organico quinquennale per l'ammmodernamento delle strutture.

Lo stesso Ministero della difesa è invitato con l'articolo 44 a predisporre una pubblicazione contenente stralcio dei principali documenti legislativi e regolamentari necessari a chi entra per la prima volta nelle Forze armate della Repubblica, per conoscere subito e nel migliore dei modi doveri e diritti.

Con gli articoli 46 e 47 si fa carico al Ministero della difesa di riferire annualmente al Parlamento circa lo stato del personale di leva, della situazione delle infrastrutture, delle attività ricreative e culturali.

Circa l'articolo 48, è bene mettere in evidenza che le maggiori spese introdotte dal disegno di legge possono essere contenute o al limite annullate negli anni successivi in quanto innovazioni che comportano maggiori spese, cioè l'arruolamento di personale a lunga ferma e di volontari a ferma biennale e triennale, non sono obbligatorie.

Si tratta infatti di una disposizione autorizzativa che fissa un tetto numerico da non superare e che vincola i reali arruolamenti alle concrete disponibilità di bilancio.

Onorevoli senatori, riteniamo che l'approvazione della presente proposta costituirà un significativo passo avanti nella efficienza delle nostre Forze armate e verrà incontro alle aspettative di equità e di giustizia dei singoli cittadini in modo ampio e senza precedenti.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****SERVIZIO MILITARE DI LEVA****Art. 1.**

Le Forze armate della Repubblica informano il loro ordinamento e la loro attività ai principi costituzionali.

Per prepararsi alla difesa della Patria, anche in tempo di pace, tutti i cittadini sono soggetti agli obblighi di leva secondo le norme in vigore.

Altri compiti che il cittadino può essere chiamato ad assolvere durante il servizio di leva sono il concorso alla difesa delle libere istituzioni e l'intervenuto in caso di pubbliche calamità.

**Art. 2.**

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento e uno di attività operativa.

Dopo il primo mese di servizio di leva è possibile presentare domanda per la ferma biennale e triennale secondo le modalità ed entro i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi.

Per coloro che conseguono, a domanda e dopo la frequenza di specifico corso, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

**Art. 3.**

Nei limiti fissati annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e comunque per un totale non superiore al numero previsto per ciascuna Forza armata, all'articolo 31 della presente

legge, i graduati di truppa e i militari di leva possono essere ammessi a domanda alla ferma biennale e triennale di cui al precedente articolo 2, semprechè idonei per rendimento e precedenti disciplinari. Il computo della ferma biennale e triennale ha inizio all'atto dell'accettazione della domanda.

I militari in ferma biennale e triennale continuano a prestare servizio per i primi due anni nel reparto ove hanno assolto il servizio di leva, a meno di domanda di trasferimento accolta compatibilmente con le esigenze di servizio.

È vietato impiegare sotto qualsiasi forma i militari in ferma biennale e triennale fuori dei reparti operativi e, negli stessi reparti, in mansioni di ufficio o burocratico-amministrative.

Il trattamento economico dei militari in ferma biennale e triennale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

Previo giudizio di idoneità, gli stessi militari possono conseguire promozioni a caporale e caporal maggiore e gradi equivalenti, a partire dal primo trimestre e dal quinto mese di ferma comunque compiuta.

Al compimento del secondo anno di ferma prolungata e nei limiti dei posti disponibili gli idonei conseguono il grado di sergente di complemento o grado equivalente.

Coloro che non fossero ammessi a posti nella pubblica amministrazione, nè alla carriera di sottufficiale o che non presentassero domanda al riguardo, al compimento della ferma biennale e triennale sono posti in congedo illimitato con un premio di fine ferma pari a quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge.

I giovani in ferma biennale e triennale possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, senza ulteriori obblighi. In tal caso il premio di fine ferma non compete.

#### Art. 4.

I militari che hanno compiuto il secondo e terzo anno di ferma biennale e triennale possono essere inclusi a domanda nei corsi di specializzazione e qualificazione previsti dall'Amministrazione della difesa, tenendo conto delle richieste degli interessati, del rendimento in servizio, delle qualifiche già pos-

sedute e dei risultati psico-fisico-attitudinali accertati in sede di visita di leva. A parità di altri titoli sono ammessi ai corsi i provenienti dalla ferma biennale e triennale.

Il personale di cui al precedente comma ha inoltre titolo preferenziale, a prescindere da ogni altro titolo, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa per i posti di cui al successivo articolo 23 della presente legge.

La Presidenza del Consiglio dei ministri promuoverà l'interesse delle altre Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici ad impiegare i giovani che abbiano dato buona prova durante la ferma prolungata.

A tal fine ciascun ente pubblico interessato farà conoscere annualmente al Ministro della difesa l'offerta dei posti disponibili in prova o di posti per i corsi formativi per il successivo impiego nell'ente.

#### Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è indicata la ripartizione dei militari di leva fra le tre Forze armate, nonchè, soddisfatte con priorità le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani che possono essere ammessi, a domanda, alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I requisiti ed i criteri per l'ammissione ai sopracitati corpi ed enti sono indicati nel manifesto di chiamata alla leva.

L'assegnazione alle Forze armate e ai corpi dello Stato di cui al primo comma è decisa a cura della Direzione generale della leva con il criterio di distribuire equamente i giovani dal punto di vista qualitativo.

#### Art. 6.

Gli abili e arruolati non chiamati perchè esuberanti al fabbisogno qualitativo e quantitativo delle Forze Armate, a causa di una oggettivamente minore idoneità al servizio militare, sono tenuti a svolgere effettivo e obbligatorio servizio di protezione civile, contemporaneo e di pari durata al servizio militare prestato dalla loro classe di leva.

Tale servizio sostitutivo obbligatorio sarà configurato secondo le norme legislative dello Stato per la protezione civile e in accordo con le disposizioni particolareggiate circa addestramento, inquadramento e impiego, di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Sono peraltro esonerati a svolgere il servizio militare e quello di protezione civile i giovani dispensati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

#### Art. 7.

L'elenco dei dispensati a compiere il servizio di leva a domanda o d'autorità deve essere esposto per ciascun contingente di chiamata, con specificate le motivazioni della dispensa e per la durata di due mesi, presso i distretti militari competenti per territorio, presso le capitanerie di porto e presso i comuni competenti per eguale durata.

#### Art. 8.

La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:

« *a)* da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, presidente ».

#### Art. 9.

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente:

« Per ottenere il beneficio del ritardo, di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma e, per le richieste annuali successive, di aver superato — nell'anno solare precedente la data di scadenza della domanda — almeno tre degli esami previsti dai piani di studio della facoltà di appartenenza. Per i piani di studio che prevedono per un anno accademico meno di tre esami, gli studenti devono comprovare di aver sostenuto tutti gli esami previsti ».

Sono abrogati i punti 2) e 3) dell'ultimo comma del sopracitato articolo 19.



## Art. 10.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa della ferma di leva alla quale l'iscritto concorre per ragione di età o per legittimo rimando. I militari di leva che vengano a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, in attesa dell'espletamento della relativa istruttoria con procedura d'urgenza.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

## Art. 11.

All'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Parimenti, in occasione della chiamata di leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indicherà con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i consigli di leva dovranno tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti ai numeri 4), 5) e 6) del primo comma ».

## Art. 12.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto ministeriale il regolamento contenente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che dovrà indicare in particolare i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai diversi corsi nonchè i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari in relazione anche agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso e le graduatorie conseguenti lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate sono resi pubblici. Copia della graduatoria con i punteggi assegnati per ogni singolo requisito esaminato è posta in visione presso i distretti militari e le capitanerie di porto competenti.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni.

Il ricorso non sospende gli effetti del concorso. Se accolto, il riorrente sarà ammesso al corso successivo, con corrispondente riduzione di un posto di quelli a disposizione per i nuovi concorrenti.

#### Art. 13.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

#### Art. 14.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata, a cui sono ammessi i militari di leva per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai presidenti delle giunte regionali delle Regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e specializzazione, previsti per i militari e graduati di truppa in servizio di leva ammessi alla ferma biennale e triennale prevista dall'articolo 3 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai predetti militari ammessi alla ferma biennale e triennale.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma biennale e triennale, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Presidenti delle giunte regionali delle Regioni ove risiedono gli interessati.

Il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel precedente articolo 5 hanno titolo preferenziale all'assunzione nel rispettivo Corpo di appartenenza.

## Art. 15.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego di militari in servizio di leva per concorrere, nella fase del soccorso immediato, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonchè alla tutela dell'ambiente naturale. A tale scopo la Difesa dispone i possibili interventi, d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate.

I materiali in dotazione alle Forze armate distribuiti o logorati nel corso di dette operazioni devono essere al più presto reintegrati a cura del Ministero della difesa che deve ricevere, in aggiunta al proprio bilancio, il rimborso delle spese a cura degli enti dello Stato che hanno usufruito del concorso o dal Ministero della protezione civile, nell'esercizio finanziario seguente l'anno in cui il concorso è stato dato.

## Art. 16.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è fissata la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi che, su proposta dei Ministri della difesa e della pubblica istruzione, prevedano il riconoscimento giuridico degli studi svolti in ambito militare.

## Art. 17.

Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma prolungata di leva e della ferma volontaria biennale e triennale di cui al successivo articolo 33, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo che per quanto riguarda:

a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;

b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le stesse norme si applicano al termine della ferma prolungata anche ai giovani in servizio di leva nei Corpi ed organismi dello Stato indicati nel precedente articolo 4, per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

## Art. 18.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del dieci per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del quindici per cento della assunzione annuale degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;

b) siano in possesso dei requisiti o qualifiche richiesti per le suddette assunzioni.

Presso la Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa è costituita un'apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma di leva prolungata in applicazione delle nor-

me contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della medesima legge.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

a) l'elenco dei posti disponibili di volta in volta e delle relative sedi di servizio;

b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata attestate con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

#### Art. 19.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica commutando la ferma di leva in una ferma biennale, con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, con commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi, contraendo la ferma triennale in commutazione di quella di leva, nei limiti degli organici fissati per legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma di leva biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per lo effettivo periodo di servizio prestato, e escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme in vigore per detta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma biennale e dopo la ferma di leva sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

#### Art. 20.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo di ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi di servizio militare.

Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato.

I periodi di servizi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerare a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli enti pubblici, regionali provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare o dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme nel presente articolo.

In mancanza dei documenti di cui al comma precedente ha eguale validità il foglio di invio in licenza illimitata senza assegni.

Nei concorsi pubblici e privati, a parità

di graduatoria, l'effettiva prestazione della ferma di leva, qualora non abbia già dato titolo per il punteggio, costituisce titolo preferenziale nell'assunzione ».

#### Art. 21.

I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o la qualifica di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto non prima del compimento del secondo mese dell'incorporazione;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere non prima del compimento del quinto mese della incorporazione e purchè abbiano trascorso almeno tre mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Sono abrogati:

a) il primo e terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

b) l'articolo 1 del regio decreto 16 aprile 1939.

#### Art. 22.

Ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio agli stessi sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze brevi in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal Corpo del militare di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, per motivi di carattere sanitario, per premio, nonchè i giorni di viaggio per la licenza ordinaria.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.



Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa limitatamente a:

un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 350 chilometri;

cinque viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 350 chilometri.

Per ottenere la licenza breve il militare non deve aver subito punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata nonchè ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è imputabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al comma quinto dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: « portatori di *handicaps* », sono aggiunte le seguenti: « militari di leva ».

## Art. 23.

I militari di leva sono impiegati per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare, nonchè per le finalità previste dalla presente legge.

È fatto divieto di impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente ad eccezione di coloro che sono destinati quali accompagnatori di grandi invalidi di guerra o per servizio.

Per ogni altra esigenza necessaria per il funzionamento degli organismi militari si ricorre all'impiego di qualificato personale civile.

A tal fine l'Amministrazione della difesa pianifica a livello di enti militari la sostituzione del personale di leva con quello civile.

Fino a quando l'amministrazione militare non disporrà del personale civile necessario per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente terzo comma, l'amministrazione stessa è autorizzata ad avvalersi di personale militare, nei limiti strettamente indispensabili per soddisfare le esigenze in questione.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento.

## Art. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« È vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

La necessità di conoscere tempestivamente l'affidabilità di ciascun militare ai fini della sicurezza, autorizza, prima ancora dell'incorporazione, l'assunzione di informazioni sui precedenti penali e sulla figura morale, con esclusione di ogni riferimento di carattere politico ed ideologico ».

## Art. 25.

Durante tutto il servizio di leva e quello biennale e triennale è obbligatorio indossare l'uniforme militare.

Possono di volta in volta essere concesse dai comandanti di reparto autorizzazioni individuali giornaliere, nei giorni festivi e prefestivi o per brevi periodi di licenza, ad indossare l'abito civile in ore non di servizio e fuori dai luoghi militari.

## Art. 26.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative a favore dei militari in servizio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

L'amministrazione militare, per la propria programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

## TITOLO II

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 27.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni, che risultino con carico di famiglia e che abbiano un reddito familiare inferiore a quanto determinato dal Ministro della difesa.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è definita annualmente dal Ministro della difesa.

#### Art. 28.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad aggiornare ogni tre anni, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonché al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari a nove decimi di quello spettante ai pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale di cui al precedente secondo comma.

#### Art. 29.

Il periodo di servizio militare obbligatorio, prolungato o volontario, è valido a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

Il personale militare in servizio, che ha frequentato i corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata ed ha contratto arruolamento volontario al compimento del diciassettesimo anno di età, deve intendersi arruolato, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del sedicesimo anno di età, qualora a quella data sia stato frequentatore di corsi presso le citate scuole.

Gli allievi delle accademie, delle scuole militari formative degli ufficiali e delle

scuole allievi sottufficiali, che abbiano seguito da arruolato i rispettivi corsi per almeno 24 mesi sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva. Il periodo trascorso presso le citate scuole superiore ai sei mesi e inferiore a ventiquattro mesi viene computato in misura del 50 per cento ai fini del servizio di leva.

Per tutto il personale del presente articolo i primi sei mesi da arruolato non vengono computati ai fini del servizio di leva. Tale esonero non è valido per le scuole militari corrispondenti ai corsi di studio della scuola media superiore quali la scuola militare della Nunziatella ed il collegio militare Morosini.

#### Art. 30.

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonchè agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge la paga è dovuta anche durante i ricoveri in luoghi di cura, la licenza ordinaria, la licenza straordinaria per convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, la licenza premio ed i giorni di viaggio di andata e ritorno delle licenze di qualsiasi specie.

Per i militari indicati nel precedente primo comma la paga è sospesa:

- a) quando, senza giustificate cause, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano;
- b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna;
- c) durante le licenze ammesse dai regolamenti, diverse da quelle indicate nel precedente primo comma.

Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato nel precedente primo comma quando è in licenza con diritto alla paga durante i giorni di viaggio di andata e ritorno delle licenze di qualsiasi specie.

## TITOLO III

NORME SULLA FERMA BIENNALE  
E TRIENNALE

## Art. 31.

Il Ministro della difesa può arruolare volontari con ferma biennale e triennale sino al massimo di presenza contemporanea alle armi di:

Esercito . . . . .	32.000;
Marina . . . . .	6.000;
Aeronautica . . . . .	10.000.

Dal calcolo dei predetti contingenti è esclusa l'Arma dei carabinieri.

## Art. 32.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti di militari di truppa di cui al precedente articolo 31 con ferma di due anni commutabile in ferma di tre anni, ai sensi del successivo articolo 33.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

1) siano cittadini italiani residenti nel territorio nazionale;

2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

3) siano in possesso, all'atto della presentazione della domanda, del diploma di scuola media di primo grado;

4) abbiano, alla data di scadenza del bando di arruolamento, l'età minima di sedici anni e massima di venti (per la Marina militare, rispettivamente 17 e 21 anni);

5) non siano stati prosciolti da altre ferme in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi disciplinari o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;

6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi nè siano imputati per reati per i quali è prevista per legge la

sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

7) siano in possesso del certificato di buona condotta;

8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;

9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Tale consenso non occorre per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta, si applicano le specifiche norme previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.

### Art. 33.

I militari in ferma prolungata possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le qualifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del secondo mese dall'incorporazione;

caporale maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento del quinto mese dall'incorporazione e purchè abbiano trascorso tre mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto;

sergente di complemento: dopo 16 mesi di impiego da caporale maggiore, sottocapo o primo aviere.

I caporali maggiori, sottocapi e primi avieri appartenenti a categorie di elevata specializzazione ed assegnati a reparti di particolare impiego operativo od unità navali, che

nell'espletamento del proprio servizio abbiano mostrato di possedere qualità professionali ed intellettuali tali da dare sicuro affidamento di poter adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore, possono conseguire, su proposta dei rispettivi comandi, la promozione al grado di sergenti di complemento, nei limiti percentuali del 10 per cento del contingente massimo previsto dall'articolo 31, dopo aver compiuto almeno otto mesi di permanenza nel grado.

L'entità massima dei sergenti di cui ai precedenti commi è fissata dai competenti organi dell'Amministrazione della difesa in relazione alle disponibilità consentite dalla legge di bilancio e dalla relativa programmazione annuale.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli stati maggiori di Forza armata individueranno, con propria determinazione, le categorie di elevata specializzazione ed i reparti di particolare impiego operativo.

Entro il diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

I sergenti di complemento di cui al precedente primo e secondo comma possono essere trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata e per un periodo di tempo necessario per maturare l'anzianità nel grado di anni due e mesi sei richiesta per la partecipazione a domanda ai concorsi per l'ammissione nei ruoli sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Il personale di cui al presente articolo qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al primo comma, può a domanda chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta.

In ogni caso, per questo personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini della immissione nel mondo del lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina dell'assunzione obbligatoria.



Il Ministro della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i trasferimenti nel servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui al presente articolo.

Art. 34.

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente:

« 1/20 per i militari in ferma prolungata, in ferma volontaria biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente:

« 0,50/20 per i militari in ferma prolungata, in ferma volontaria biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

Art. 35.

Ai militari in ferma biennale e triennale è riservato:

*a*) il venti per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti e concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato;

*b*) il cinque per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma volontaria biennale o triennale della Marina militare appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti cui alla lettera a) del primo comma e al secondo comma si applicano ai militari in ferma biennale o triennale sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per la ammissione ai Corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei Corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengano coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari previsti dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

- a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
- c) militari in ferma biennale o triennale che abbiano completato le predette ferme senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di

cui alle lettere a) e b) del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

Art. 36.

Ai graduati e militari di truppa in ferma biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi secondo le norme della predetta assicurazione.

TITOLO IV

NORME PROGRAMMATICHE  
TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva competente, di apposita cartolina pre-cetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonchè sui servizi extraurbani di navigazio-

ne interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

#### Art. 38.

Il Ministro della difesa dispone entro 6 mesi dalla emanazione della presente legge l'unificazione e il riequilibrio delle norme sul reclutamento delle tre Forze armate rispettando i seguenti criteri generali:

1) la scelta nominativa del personale da assegnare alle tre Forze armate avviene presso la direzione generale della leva con l'avvertenza di ripartire proporzionalmente tra le tre Forze armate sia i giovani di emergenti caratteristiche psico-fisiche e preparazione culturale sia i rimanenti;

2) il numero dei giovani riconosciuti idonei al servizio militare in sede di prima visita di leva da inserire nelle liste di leva definitive di ciascuna Forza armata non può eccedere il 15 per cento del totale della forza bilanciata prevista per ogni singola Forza armata;

3) l'attuazione delle norme di cui al presente articolo avverrà ad iniziare dal 1° gennaio 1987.

#### Art. 39.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonchè una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che provengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

#### Art. 40.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva incorporati nell'anno preceden-

te quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 41.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, numero 1368, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, viene modificata come segue:

a) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

c) dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 42.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modifiche di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento incorporamento, formazione professionale ed addestramento dei militari di leva delle tre Forze armate da realizzare su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde per cinque anni dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'arti-

colo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificata dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale di cui seguono la disciplina.

#### Art. 43.

Il Governo della Repubblica è impegnato a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma quinquennale di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

Il Governo della Repubblica, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 44.

Il Ministro della difesa, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile, deve approntare una pubblicazione da consegnare ai militari di leva, all'atto dell'incorporamento, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonchè le principali disposizioni che attengono alla vita del militare comprese quelle relative ai servizi, alle licenze, alle norme disciplinari e al codice penale militare.

#### Art. 45.

Il servizio prestato dal personale ausiliario presso il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo dei vigili del fuoco e la polizia di Stato non è riconosciuto valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono pertanto abrogate le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

È altresì abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente disposizione.

## Art. 46.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrata altresì la situazione delle infrastrutture, delle attività ricreative e culturali dei militari di leva.

## Art. 47.

Le comunicazioni e il prospetto, di cui al terzo comma del precedente articolo 18, sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al precedente articolo 46.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

## Art. 48.

Per l'esercizio finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'onere della convenzione di cui al precedente articolo 22, valutato in lire 20.000 milioni, è contenuto nello stanziamento previsto nel capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Per gli anni successivi, l'eventuale maggiore o minor onere, calcolato sul consuntivo dell'anno precedente, viene fissato con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, dei trasporti e della difesa. La relativa spesa è imputata al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'onere derivante dalla presente legge nel triennio 1984-1986, valutato complessivamente in lire 623.160 milioni, di cui lire 40.000 milioni per la realizzazione dei programmi previsti dal precedente articolo 43, ripartito in ragione di lire 90.720 milioni per il 1984, di lire 245.720 milioni per il 1985 e di lire 286.720 milioni per il 1986, si provvede per l'esercizio 1984, quanto a lire 70.720 milioni e quanto a lire 20.000 milioni, mediante riduzione per le cifre corrispondenti dei capitoli 1381 e 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno; e per gli esercizi finanziari 1985 e 1986, quanto a lire 159.720 milioni e lire 86.000 milioni e quanto a lire 233.720 milioni e a lire 53.000 milioni, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1985 e per il 1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 49.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.



TABELLA

PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN FERMA  
BIENNALE E TRIENNALE

GRADI	Definizione percentuale delle misure giornaliere delle paghe rispetto al valore giornaliero della retribuzione mensile del sergente	
	Fino al 12° mese di servizio	Fino al 13° mese di servizio
Soldato, comune di 2 <sup>a</sup> classe, aviere . . .	30	60
Caporale, comune di 1 <sup>a</sup> classe, aviere scelto	40	65
Caporal maggiore, sottocapo 1° aviere . . .	50	70

## NOTA:

La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dello stipendio mensile iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno.

Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri.

Gli allievi delle accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.